



CITTA' DI PACHINO

(Provincia di Siracusa)

SETTORE XI

UFFICIO ENTRATE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Anno 2014

REGOLAMENTO GENERALE

E


REGOLAMENTI COMPONENTE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. _____ DEL _____.

ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2014

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "I.U.C.", istituita con Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata sulla G.U.R.I. in pari data al n. 302, in vigore dal 1 gennaio 2014, si basa su due presupposti impositivi:
 - 1.1. Possesso di immobili e loro natura e valore (I.M.U.);
 - 1.2. Erogazione e fruizione di servizi comunali (TA.RI. e TA.SI).
2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone quindi:
 - a) dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, che continua ad essere disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/2011.
 - b) della Tassa sui Rifiuti urbani ed assimilati (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore\detentore di immobili e/o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati ed è commisurata:
 - b.1) dalla superficie calpestabile dell'unità immobiliare chiamata "parte fissa";
 - b.2) dal numero dei componenti la famiglia residente chiamata "parte variabile";
 - b.3) aliquote variabili che verranno definite dal Comune di Pachino con apposito provvedimento.
 - c) della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), a carico del proprietario e, pro quota, dell'eventuale occupante dell'immobile per una percentuale variabile dal 10 al 30 per cento. Tale componente si applica con aliquota variabile sul valore catastale dei fabbricati ed aree edificabili con le stesse modalità dell'IMU.



CAPITOLO 1

Regolamento componente IUC (Imposta Unica Comunale)

Regolamento Generale

INDICE	
Articolo 1	Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
Articolo 2	Termini e modalità di determinazione delle Tariffe e aliquote della "IUC"
Articolo 3	Dichiarazioni
Articolo 4	Modalità di versamento
Articolo 5	Scadenze di versamento
Articolo 6	Modelli di pagamento

Articolo 7	Riscossione
Articolo 8	Accertamento e controllo
Articolo 9	Sanzioni ed interessi
Articolo 10	Accertamento con adesione
Articolo 11	Riscossione coattiva
Articolo 12	Importi minimi
Articolo 13	Norme di rinvio
Articolo 14	Norme di salvaguardia generale

Articolo 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Leg.vo n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale in breve "I.U.C", nel Comune di Pachino, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TA.RI:

a1) i criteri di determinazione delle tariffe;

a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TA.S.I. :
 - b1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta;

Articolo 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "I.U.C"

1. Il Consiglio Comunale di Pachino è tenuto ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'I.M.U. in conformità alle proprie esigenze di bilancio;
 - b) le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Le delibere consiliari, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Se le delibere non sono adottate entro tale termine, si applicano le tariffe e le aliquote deliberate dell'anno precedente

Articolo 3

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all'imposta e/o tributo mediante le seguenti dichiarazioni:
 - 1.1 per l'I.M.U e TA.SI: su modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del D.Leg.vo 23/2011;
 - 1.2 per TA.RI. su modelli predisposti e messi a disposizione del Comune prelevabili anche dal sito internet del Comune: www.comune.pachino.sr.it. Denominati: "Mod. UD" da utilizzare per le denuncia di occupazione, cessazione e variazione UTENZE DOMESTICHE; "Mod. UnD" da utilizzare per le denunce di occupazione, cessazione e variazione per i LOCALI ED AREE DIVERSE DALLE ABITAZIONI.
2. Nel caso di occupazione nel Comune di Pachino di un'unità immobiliare da più occupanti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti medesimi.
3. Le dichiarazioni di cui al punto 1 del presente articolo, hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta e del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di Pachino, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:
 - 4.1) i dati catastali;
 - 4.2) il numero civico dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI, restano confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Leg.vo 15/11/1993, n. 507 (Ta.R.S.U.) e/o TARES (art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011).
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.SI. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

Articolo 4

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti della I.M.U. e della TA.S.I. sono effettuati, in deroga all'art. 52 del D.Leg.vo n. 446 del 15/12/1997, in autoversamento da parte dei contribuenti stessi mediante il solo utilizzo del mod. "F24" secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 09/07/1997, n. 241 in quanto compatibili.
2. Ogni regolamento componente della relativa imposta o tassa, disciplina al suo interno le modalità e la tempistica dei versamenti.
3. Non sono accettate altre forme di pagamento se non disciplinate o autorizzate per legge e/o Regolamento.

Articolo 5

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il Comune di Pachino stabilisce il numero e le scadenze di pagamento dei tributi, consentendo di norma almeno:
 - a) due rate a scadenza semestrale per IMU. e TA.SI;
 - b) in modo differenziato per la TA.RI.
2. E' consentito per tutte le tipologie di tributo, il pagamento in un'unica soluzione abbinata alla prima scadenza fissata di ciascun anno.

Articolo 6

MODELLI DI PAGAMENTO

1. Per la sola componente TA.RI, i modelli di pagamento saranno fatti recapitare preventivamente compilati e premarcati all'indirizzo noto e in atti all'Ufficio Entrate del Comune;
2. Per i tributi I.M.U e TA.SI, autodeterminati e versati dal contribuente stesso a mezzo mod. "F24" entro i termini di scadenza stabiliti dai rispettivi regolamenti componenti.
3. Le modalità di pagamento di cui al comma 2 non saranno applicati qualora in contrasto a seguito di specifica disposizione normativa nazionale.

Articolo 7

RISCOSSIONE

1. La I.U.C, come sopra definita e concepita, è applicata dal Comune di Pachino e riscossa direttamente ovvero tramite Ditta concessionaria contrattualizzata della gestione e riscossione spontanea e coattiva delle Entrate Comunali sulla base delle norme che regolano la gestione, l'affidamento del servizio.

Articolo 8

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Il Comune di Pachino svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo immobiliare sul territorio per la corretta applicazione della IUC.
2. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - 3.1 di accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - 3.2 di proprio personale dipendente;
 - 3.3 di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 4. Per accedere agli immobili il personale di cui al comma 2. lett. c e comma 3, dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 5. Il Comune per il raggiungimento dei propri fini istituzionali utilizza tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ENEL, Ditte fornitrici di servizi (acqua, gas, collegamenti informatici).
 5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali rimangono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Entrate del Comune, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - a) di concessioni con planimetrie, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) di ricevute di comunicazioni di fine lavori;
 - c) di provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) di provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa a: nascita, matrimoni, decessi, formazione nuova famiglia anagrafica, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 6. Ai fini dell'attività di accertamento della TA.RI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel N.C.E.U., si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, ed in quanto dovute. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 8. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, conto corrente postale, MAV.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 9

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della I.U.C risultanti dalla dichiarazione e/o ricevuta di allibramento, si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472.
2. Nel caso di versamenti avvenuti con ritardo non superiore a gg. 15, la sanzione di cui al comma precedente viene ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Per la sanzione di cui al comma 2 non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Leg.vo 472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta).
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta).
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 (cento) a Euro 500,00 (cinquecento).
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso avanti la Commissione Tributaria di Siracusa, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi maturati.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296 e le norme che disciplinano ogni singolo regolamento componente.

Articolo 10

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato da apposito regolamento comunale qualora presente e in mancanza come da D.Leg.vo 19/06/1997 n. 218.

Articolo 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento IUC, entro il termine di 60 giorno dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 12

IMPORTI MINIMI

1. Ove diversamente disciplinato nei singoli regolamenti componenti, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore o uguale a Euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 13 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento generale si applicano le norme riportate sui singoli regolamenti componenti dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti, applicabili.

Articolo 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA GENERALE

1. Il presente Regolamento generale e i Regolamenti componenti (I.MU, TA.RI e TA.SI) si adeguano automaticamente alle modificazioni normative che intervengono successivamente alla loro approvazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento e suoi regolamenti componenti si devono intendere redatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 2
Regolamento componente "I.M.U."
(Imposta Municipale Unica)

Disciplina Generale

I N D I C E (I.M.U.)	
OGGETTO	Articolo 15
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	Articolo 16
SOGGETTO ATTIVO	Articolo 17
SOGGETTI PASSIVI	Articolo 18
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE	Articolo 19
BASE IMPONIBILE	Articolo 20
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	Articolo 21
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA	Articolo 22
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Articolo 23
ESENZIONI	Articolo 24
ABITAZIONE PRINCIPALE	Articolo 25
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Articolo 26
ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI	Articolo 27
AGEVOLAZIONE	Articolo 28
IMMOBILE MERCE	Articolo 29
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	Articolo 30
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO	Articolo 31
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	Articolo 32
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE	Articolo 33
DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	Articolo 34
DICHIARAZIONE	Articolo 35
TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO	Articolo 36

RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE	Articolo 37
MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI	Articolo 38
ACCERTAMENTO	Articolo 39
RISCOSSIONE COATTIVA	Articolo 40
SANZIONI ED INTERESSI	Articolo 41
RIMBORSI	Articolo 42
CONTENZIOSO	Articolo 43
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Articolo 44
RINVIO	Articolo 45
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 46
Modello "Rimborso"	

Articolo 15

OGGETTO

1. Il presente regolamento componente disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del D.Leg.vo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente regolamento componente è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Leg.vo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Leg.vo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 16

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto del tributo è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune Pachino, come definiti dall'art. 2 D.Leg.vo 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di categorie catastali: "A/1" o "A/8" o "A/9" e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e le detrazioni relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 24/06/2008;
 - c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e a quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Leg.vo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è

protratto per oltre quattordici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Per i fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che risultano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 17

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pachino, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale.
2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendente dall'istituzione per accorpamento fra Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati, fermo restando il divieto assoluto di una doppia imposizione del medesimo tributo.

Articolo 18

SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Leg.vo 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Articolo 19

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per "fabbricato" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 214/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella

di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per "area fabbricabile", ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per "terreno agricolo", ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per "abitazione principale" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
 - a) "C/2: magazzini, depositi";
 - b) "C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse";
 - c) "C/7: tettoie chiuse o aperte, posti auto"nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali appena indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 20 BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Leg.vo n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura Doc.Fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Leg.vo 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa. Ai sensi dell'art. 31, comma 20 Legge 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta

edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

4. Terreni Agricoli

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Articolo 21

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Leg.vo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Entrate, la Giunta Municipale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale oppure da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Ufficio del Territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Articolo 22

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, giusto art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 13/bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Leg.vo. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine previsto per l'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 23 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) Legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dal Comune di Pachino e che insistono sul territorio.
3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Per le attività di accertamento e riscossione ivi comprese le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni si applica il disposto dell'art. 7 del Regolamento componente "IUC".

Articolo 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Leg.vo n. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

2. Ai sensi dell'art. 91/bis D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 25

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in categoria catastale:
 - 1a. "A/1: Abitazioni Signorili";
 - 1b. "A/8: Abitazioni in ville";
 - 1c. "A/9: Abitazioni in castelli, palazzi storici, ecc."
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
3. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Articolo 26

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Categoria "A/1", "A/8" ed "A/9" si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali: "C/2", "C/6" e "C/7", nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Articolo 27
ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, num. 3) Legge 147/2013:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - a valere dal 1° gennaio 2015 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all'Estero (AIRE), che gode di trattamento pensionistico, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso gratuito.
 - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di Euro 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La presente agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in conformità all'allegato A). Tale dichiarazione, prodotta per l'anno d'imposta in corso, deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento della prima rata I.M.U. ha validità per tutta la durata del comodato, non deve essere ripetuta e non produce effetti retroattivi. La cessazione del comodato gratuito deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Entrate/Servizio IMU. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, comporta la non applicazione dell'agevolazione.

Articolo 28
AGEVOLAZIONE

1. Per il solo anno 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all'Estero (AIRE), a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso gratuito e pertinenze, l'imposta verrà calcolata con l'aliquota minima deliberata dal Comune, oltre alla detrazione di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno, fino alla concorrenza del suo ammontare. Se l'unità immobiliare è di proprietà più soggetti passivi, la detrazione spetta in maniera proporzionalmente alla quota di proprietà per i soli cittadini AIRE.

Articolo 29
IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione

dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 30 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati "inagibili" o "inabitabili" e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità Sanitaria Locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
 - mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 31 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Articolo 32

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Leg.vo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del "70 per cento" dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente: Euro 6.000,00 fino Euro 15.500,00;
 - b) del "50 per cento" di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
 - c) del "25 per cento" di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino a Euro 32.000,00.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Articolo 33

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Leg.vo 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la

volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 34 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3/bis, Legge n. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42/bis Legge n. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 35 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Leg.vo n. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7/bis D.Leg.vo n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso

l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Articolo 36 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per oltre quattordici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Nella seconda rata (16 dicembre) potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Leg.vo 15/12/1997 n. 446, è effettuato mediante utilizzo del mod. "F24" secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 09/07/1997 n. 241.
6. Con risoluzione n. 201/E del 19/06/2002, integrata dalla risoluzione n. 32/E dello 02/03/2004 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati determinati i codici tributi da utilizzare per versamenti con "F24":

Comune di: PACHINO	Codice Catastale del Comune: G211
Codice	Tributo
3901	IMU per abitazione principale (solo per categ. A/1-A/8-A/9)
3902	IMU per i terreni agricoli
3903	IMU per aree fabbricabili
3904	IMU per altri fabbricati
3906	IMU per interessi
3907	IMU per sanzioni

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro tre anni al Comune di effettiva pertinenza.
10. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore o uguale a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 37
RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI
DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 Legge 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 38
MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Leg.vo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 39
ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune di Pachino, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Sempre lo stesso soggetto attivo come individuato ai sensi dell'art. 3, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre può richiedere, agli Uffici Pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Leg.vo n. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un Funzionario Responsabile cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la

motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
9. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €. 12,00.

Articolo 40 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme determinate e quantificate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante:
 - a) Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e del 28/01/1988 n. 43 (ruolo);
 - b) Sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n° 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione il caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
2. Ai fini di cui al comma 1 lett. b), il Sindaco nomina uno o più Funzionari Responsabili della riscossione, i quali eserciteranno le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art. 11 del T. U. di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
3. I suddetti Funzionari Responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del D. Leg.vo 13/04/1999, n. 112, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art. 1, Legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 41 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento componente, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al

- 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00.
 4. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Leg.vo n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria di Siracusa, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 7. In caso di ritardo nel versamento, la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 471.
 8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Leg.vo n. 471 del 1997.
 9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Leg.vo n. 472/1997.
 10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 42

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 21, ultimo comma, del presente regolamento componente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi a titolo di Imposta Municipale Unica.
4. Non si dà luogo al rimborso per importi comprensivi di interesse inferiori o pari a Euro 12,00.
5. Per le provvidenze di cui al presente articolo, il Comune ha predisposto il modello di riferimento denominato "Rimborso", messo a disposizione per tutti i contribuenti richiedenti, scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune

Articolo 43

CONTENZIOSO

1. Contro:
 - a) l'avviso di accertamento;
 - b) il provvedimento che irroga le sanzioni;

- c) il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Leg.vo 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Leg.vo 19/06/1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della presente imposta saranno trattati nel rispetto del D.Leg.vo 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 45

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento componente si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Unica in base agli artt. 8 e 9 del D.Leg.vo 14/03/2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, alla Legge 27/12/2013 n. 147, alla Legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 46

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento componente ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Leg.vo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Leg.vo 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni.
4. Il Comune di Pachino è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione, gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.
5. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
6. Il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'11/06/2012, esplica i suoi effetti sino alla data del 31/12/2013 ed è abrogato a partire dal 1 gennaio 2014.

CAPITOLO 3
Regolamento componente "TA.RI "
Tassa Rifiuti

Disposizioni Generali

I N D I C E (T.A.R.I)

Art. 47.	Oggetto del Regolamento componente
Art. 48.	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 49.	Soggetto attivo
Art. 50.	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 51.	Soggetti passivi del tributo
Art. 52.	Locali e aree scoperte soggette alla T.A.R.I
Art. 53.	Locali e aree scoperte non soggette a T.A.R.I
Art. 54.	Superficie per l'applicazione della T.A.R.I
Art. 55.	Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Riduzioni superficie.
Art. 56.	Determinazione della T.A.R.I
Art. 57.	La T.A.R.I per le istituzioni scolastiche
Art. 58.	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 59.	Piano Finanziario
Art. 60.	Articolazione delle Tariffe T.A.R.I
Art. 61.	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 62.	Tariffe per le utenze domestiche
Art. 63.	Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 64.	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 65.	Obbligazione tributaria
Art. 66.	Zone non servite
Art. 67.	Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 68.	Riduzioni tariffarie
Art. 69.	Agevolazioni
Art. 70.	Cumulo di riduzioni
Art. 71.	Tariffe giornaliera
Art. 72.	Tributo Provinciale
Art. 73.	Obbligo di dichiarazione (denunce)
Art. 74.	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 75.	Poteri del Comune
Art. 76.	Accertamento
Art. 77.	Sanzioni
Art. 78.	Riscossione
Art. 79.	Interessi
Art. 80.	Rimborsi
Art. 81.	Somme di modesto ammontare
Art. 82.	Contenzioso
Art. 83.	Trattamento dei dati personali
Art. 84.	Clausola di adeguamento
Art. 85.	Disposizioni transitorie
Art. 86.	Entrata in vigore

ALLEGATI

A. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

B. Categorie di utenze non domestiche – Comuni oltre 5.000 abitanti

MODELLI

Mod. UD – Denuncia di occupazione, cessazione e variazione: Utenze Domestiche

Mod. UnD - Denuncia di occupazione, cessazione e variazione: Locali ed aree diverse dalle abitazioni.

Articolo 47

Oggetto del Regolamento componente

1. Il presente Regolamento componente, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 delle Costituzioni e dall'art. 52 del D.Leg.vo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Pachino, della Tassa sui Rifiuti "TA.RI" costituente ai sensi dell'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento componente attivare la tariffa come natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo comunale TA.RI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento componente si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle di cui al Regolamento componente IUC – Capitolo 1 – ove non in contrasto di legge.

Articolo 48

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TA.RI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, secondo la definizione e/o assimilazione di cui all'art. 4 del presente regolamento componente.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'apposito regolamento comunale di igiene urbana, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche la presunzione di cui al comma precedente è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare a pubbliche autorità.
7. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e collegate a servizi a rete condominiali, oppure a servizi a rete comunali ad altre unità immobiliari, per le quali non risulta possibile la cessazione autonoma dell'erogazione dei servizi a rete.
8. Sono soggetti all'applicazione della presente tariffa prevista per la categoria "3: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato "B":
 - a) Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione elettrica, idrica, gas, telefonia ecc. a condizione che non vi risulti risiedere

- b) Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti, indipendentemente dall'allacciamento ai servizi di rete e dalla presenza o meno di atti a contenuto autorizzativo.

Articolo 49

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione TA.RI è il Comune di Pachino nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione per accorpamento di Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati, fermo rimanendo il divieto assoluto di doppia imposizione.

Articolo 50

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/05/1998

Articolo 51

Soggetti passivi del tributo

1. La TA.RI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento componente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posti in altro comune.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento TA.RI e per quanto attiene al debito della TA.RI.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto TA.RI riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 52

Locali e aree scoperte soggette alla TA.RI

verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Pachino.

2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, occupate, detenute o comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 53

Locali e aree scoperte non soggette a TA.RI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TA.RI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - 1a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - 1b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze;
 - 1c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - 1d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - 1e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - 1f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Ai fini della non applicazione del presente tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione, le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 54

Superficie per l'applicazione della TA.RI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TA.RI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 o con altezza indicata nel regolamento edilizio comunale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 9/bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi interessano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale ecc.).
- b) tutti i vani principali, secondari adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni.
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani.
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto.
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali.
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili.
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili.
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere.
- l) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.)
- m) sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio

Articolo 55

Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa di una quota percentuale sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

ATTIVITA'	ABBATTIMENTO
FALEGNAMERIA	50%

GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	50%
AMBULATORI DENTISTICI E MEDICI	50%
OGNI ALTRA CATEGORIA CHE PRODUCE RIFIUTI SPECIALI	50%

Articolo 56

Determinazione della TA.RI

1. La TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e degli artt. 61 e 63 del presente Regolamento componente.
3. Le tariffe della TA.RI sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al successivo art. 59.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del presente tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Leg.vo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 57

La TA.RI per le istituzioni scolastiche

1. La TA.RI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori e secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33/bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 58

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (100%).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Leg.vo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 59

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 60

Articolazione delle tariffe TA.RI

1. Le tariffe della TA.RI sono articolate in: "utenze domestiche" e "utenze non domestiche", quest'ultime a loro volta suddivise in "categorie di attività" con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una "quota fissa", determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una "quota variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui agli allegati 3a e 3b del DPR 158/99.

Articolo 61

Tariffa per le utenze domestiche

1. "La quota fissa" della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alle superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei più numerosi.
2. "La quota variabile" della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2., all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Articolo 62

Numero occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria

all'Anagrafe del Comune di Pachino, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di:
 - a) servizio di volontariato;
 - b) attività lavorativa prestata all'estero;
 - c) attività di studio o di lavoro in altro Comune;
 - d) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo;
 - e) comunità di recupero;
 - f) centri socio-educativi;
 - g) istituti penitenziari,il tutto per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che tale assenza sia adeguatamente suffragata da idonea documentazione.
6. Per le utenze domestiche detenute, condotte o occupate da:
 - 6.1 soggetti non residenti nel Comune di Pachino;
 - 6.2 cittadini residenti all'estero;
 - 6.3 da Enti o soggetti diversi dalle persone fisiche occupate da non residenti;
si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente e, in mancanza, quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
0,00	40	1
40,01	60	2
60,10	80	3
80,10	120	4
120,10	150	5
150,10	oltre	6

6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli aggiornamenti anagrafici alla data di emissione degli inviti di pagamento effettuati nel corso dell'anno.

Articolo 63

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La "quota fissa" della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La "quota variabile" della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 64

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 65

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 34 del presente Regolamento componente.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
6. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto da tenersi conto in sede di conguaglio.

Articolo 66 Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 73 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 67 Riduzione per le utenze non domestiche

1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, viene così ad essere ridotta:
 - 1a) avvio al recupero di quantità annua di rifiuti assimilati da: 500 kg a 5.000 kg: riduzione 5%;
 - 1b) avvio al recupero di quantità annua di rifiuti assimilati da: 5.000 kg a 50.000 kg: riduzione 10%;
 - 1c) avvio al recupero di quantità annua di rifiuti assimilati oltre 50.000 kg: riduzione 15%.
2. La riduzione di cui al superiore comma è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei

- 2a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
 - 2b) copia del registro di carico e scarico;
 - 2c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione.
 4. In caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
 5. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non trova alcuna applicazione.
 6. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Articolo 68 Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - 1a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - 2b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%;
 - 1c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 20%;
 - 1d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. L'interruzione del servizio di raccolta rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili non comporta riduzioni della T.A.R.I

Articolo 69 Agevolazioni

1. La Giunta Comunale può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente in coerenza ai termini stabiliti per la dichiarazione di cui all'art. 73. Le modalità saranno stabilite dal Servizio Sociale.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono riconosciute nel limite del

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. L'interruzione del servizio di raccolta rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili non comporta agevolazioni della TA.RI.

Articolo 70

Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 71

Tariffa Giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Leg.vo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e l'Ufficio Comunale di Polizia Municipale sono tenuti a comunicare all'Ufficio Entrate del Comune tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 72

Tributo Provinciale

1. A tutti i soggetti passivi della componente TA.RI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Siracusa sull'importo finale della TA.RI.

Articolo 73

Obbligo di dichiarazione (Denunce)

1. I soggetti passivi della TA.RI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
- 5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 74

Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Pachino, Ufficio Entrate, e sul sito istituzionale del Comune, per tutti gli interessati, individuati come segue:
 - a) Mod. "UD" per le Utenze Domestiche;
 - b) Mod. "UnD" per i locali ed aree diverse dalle abitazioni;
- 7. La dichiarazione TA.RI ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
- 8. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
- 9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Leg.vo 15/11/1993, n. 507 (Ta.R.S.U.) e TARES
- 10. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ovvero alligazione di visura catastale aggiornata;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I V A codice ATECO dell'attività sede legale):

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 9. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 75 Poteri del Comune

1. Il Comune di Pachino designa il Funzionario Responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune di Pachino, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TA.RI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

Articolo 76 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata dall'Ente, notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento dovrà specificare le ragioni dell'atto e indicare distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e

3. Qualora le somme complessivamente indicate nell'avviso, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili e/o applicati, riguardante una o più annualità d'imposta, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 500,00, su richiesta scritta del contribuente, le stesse possono essere rateizzate per un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo.
4. Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento della tassa, è possibile presentare apposita richiesta scritta al soggetto di cui al comma uno, il quale può concedere la rateazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/1973, con un piano di ammortamento a rate costanti di importo minimo di ciascuna rata non inferiore a Euro 100,00;
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di cui ai commi 3) e 4), il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata utile non adempiuta.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 77 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472.

Articolo 78 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TA.RI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TA.RI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali di pari importo, scadenti nei mesi di: marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

49 centesimi, in base a quanto stabilito dal comma 166, art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296. Nel caso di versamento effettuato con l'impiego del mod. F24, l'arrotondamento di cui al comma precedente, deve essere operato per ogni singolo codice tributo.

3. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata utilizzando il conto corrente postale finalizzato alla tipologia del tributo.
4. Al contribuente che non versa alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
5. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Si applica il terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 76.

Articolo 79

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale e, se non disciplinati, dal vigente regolamento componente al tasso legale di legge, vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 80

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 79, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 81

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 5,00 (euro cinque), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 82

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Leg.vo 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

19/06/1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate, secondo quanto previsto dal terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 76.

Articolo 83

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della presente TA.SI saranno trattati nel rispetto del D.Leg.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 84

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento componente si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento componente si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 85

Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità sia per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (già Ta.R.S.U.) che per la TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, se ed in quanto dovute.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento componente, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 86

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento componente, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, e art. 1, comma 704 della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. sono abrogati, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi previgenti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA) nonché tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento componente.
3. Il Regolamento TARES, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2013 e la maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011, convertito, esplica i suoi effetti sino al 31/12/2013 ed è abrogato a decorrere dal 1 Gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento componente, le seguenti sostanze:

- *rifiuti di carta, cartone e similari;*
- *rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
- *imballaggi primari*
- *imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;*
- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
- *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- *paglia e prodotti di paglia;*
- *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- *feltri e tessuti non tessuti;*
- *pelle e simil-pelle;*
- *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
- *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- *nastri abrasivi;*
- *cavi e materiale elettrico in genere;*
- *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- *accessori per l'informatica.*

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- *rifiuti delle cucine;*
- *rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;*
- *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,*

- *indumenti e lenzuola monouso;*
- *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi*
- *pannolini pediatrici e i pannoloni,*
- *contenitori e sacche delle urine;*
- *rifiuti verdi.*

ALLEGATO B
 Categorie di utenze non domestiche.

Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
 (come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

ATTIVITA' PER COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo: botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TA.S.I."
(Tassa sui servizi indivisibili)

Disposizioni generali

I N D I C E (TA.SI.)

ART. 87	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO COMPONENTE
ART. 88	ISTITUZIONE DELLA TA.SI
ART. 89	PRESUPPOSTO DELLA TA.SI.
ART. 90	BASE IMPONIBILE
ART. 91	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 92	SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
ART. 93	SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO
ART. 94	DECORRENZA DELLA TA.SI.
ART. 95	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 96	DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 97	DICHIARAZIONI
ART. 98	MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TA.SI.
ART. 99	FUNZIONARIO RESPOSANBILE
ART. 100	ACCERTAMENTO
ART. 101	ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI
ART. 102	RISCOSSIONE FORZATA
ART. 103	NORMATIVA DI RINVIO
ART. 104	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 105	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO COMPONENTE

Articolo 87

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO COMPONENTE

1. Il presente Regolamento componente disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 199 della Costituzione, dall'art. 52 del D.Leg.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di PACHINO, del Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento componente, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Articolo 88

ISTITUZIONE DELLA TA.S.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TA.SI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune di Pachino, come individuati dal presente Regolamento componente e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le medesime modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento componente sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 89

PRESUPPOSTO DELLA TA.S.I.

1. Il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Unica ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Articolo 90

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TA.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 91 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota della TA.S.I. è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale e varia da un minimo di zero per mille fino al 2,5 per mille rispettando il ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI più I.MU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Nazionale per l'I.M.U al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel solo anno 2014, nella determinazione delle aliquote TA.SI. possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TA.SI. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TA.SI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità anche di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676, 677, 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che vadano ad incidere ai precedenti commi 1,2 e 3 del presente articolo nella deliberazione di determinazione delle aliquote stesse, si terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 92 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo della presente obbligazione tributaria è il Comune di PACHINO nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendente dall'istituzione per accorpamento o consorzio fra Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati o consorziati, fermo rimanendo il divieto assoluto di doppia imposizione.

Articolo 93 SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. La TA.SI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TA.SI posta a carico dell'occupante è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria, la TA.S.I. è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TA.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 94

DECORRENZA DELLA TA.S.I.

1. La TA.S.I. è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento componente.

Articolo 95

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuati e determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TA.SI. è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TA.SI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Articolo 96

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, possono essere stabilite detrazioni, riduzioni ed esenzioni relativamente alle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini I.M.U.;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TA.RI. per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
 - g) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate anche alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
 3. Sono altresì esenti dal versamento della TA.SI. tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U) dall'art. 9, comma 8, del D.Leg.vo 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20/05/1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
 4. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TA.S.I. di competenza dell'occupante.

Articolo 97 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Ove la TA.SI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.M.U, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TA.SI
8. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della Ta.R.S.U e/o TA.RES valgono anche con riferimento alla TA.SI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
9. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TA.SI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
10. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'I.M.U, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7/bis del D.Leg.vo 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TA.S.I. e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 98

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TA.SI.

1. Il versamento della TA.S.I. è effettuata al Comune di Pachino, mediante auto versamento del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore e del locatario per quanto riguarda la propria quota parte dovuta, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di determinazione della tariffa della TA.RI.
2. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di uguale importo con scadenza il giorno 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. In deroga all'art. 52 del D.Leg.vo 446/1997, il versamento del presente tributo è effettuato esclusivamente mediante modello "F24", secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/1997.
4. Con risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati determinati i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TA.S.I.:

Mod. F24	Sezione: IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	
Comune di: PACHINO	Codice Catastale del Comune	G211
Codice Tributo	Tipologia del Tributo	

3958	TA.S.I. – su abitazione principale e pertinenze
3959	TA.S.I. – su fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TA.S.I. – su aree fabbricabili
3961	TA.S.I. – per altri fabbricati
3962	TA.S.I. – Interessi
3963	TA.S.I. – Sanzioni

5. E' data facoltà al Comune di Pachino di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue della TA.SI.
6. Di norma gli importi dovuti sono riscossi alle stesse scadenze fissate per l'I.M.U sia per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile sia per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
8. L'importo minimo dovuto ai fini della TA.S.I. è pari ad € 3,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TA.S.I. in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
10. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
11. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
12. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
13. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 99 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il Comune di Pachino designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TA.S.I.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 100 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TA.S.I. sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Leg.vo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di I.M.U.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Funzionario Responsabile di cui all'art. 15 del presente Regolamento componente può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente ovvero il concessionario del servizio all'uopo contrattualizzato può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 della Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, lo stesso Funzionario Responsabile di cui all'art. 99 può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Articolo 101 ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Entrate e per esso da parte della Ditta esterna contrattualizzata, nella qualità di concessionaria del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TA.S.I. per l'anno successivo, di I.M.U o, infine, di TA.RI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Articolo 102
RISCOSSIONE FORZATA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di T.A.S.I. viene effettuata mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 103
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento componente, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge 147/2013, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento componente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento componente, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 104
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della presente T.A.R.I. saranno trattati nel rispetto del D.Leg.vo 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 105
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO COMPONENTE

1. Il presente Regolamento componente entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448.